

CONSIGLIO NOTARILE DI TORINO
CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA AGGIORNATA

TORINO – 27 SETTEMBRE 2023

RIFORMA CARTABIA

A decorrere dal 28 febbraio 2023, il D.lgs. 149/2022:

1. ha abrogato (art. 10, c. 2) gli artt. da 34 a 37 del d.lgs. 5/2003

(«Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario»);

2. ed introdotto (art. 3, c. 55) nel c.p.c. il nuovo capo

«Dell'arbitrato societario» → nuovi artt. da 838-bis a 838-quinquies.

MODIFICHE	CONTENUTO
ART. 34 D.LGS. 5/2023 TRASFUSO NELL'ART. 838-BIS C.P.C.	OGGETTO ED EFFETTI DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE STATUTARIE
ART. 35 D.LGS. 5/2023 TRASFUSO NELL'ART. 838-TER C.P.C.	DISCIPLINA INDEROGABILE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
ART. 36 D.LGS. 5/2023 TRASFUSO NELL'ART. 838-QUATER C.P.C.	DECISIONE SECONDO DIRITTO
ART. 37 D.LGS. 5/2023 TRASFUSO NELL'ART. 838-QUINQUIES C.P.C.	RISOLUZIONE DI CONTRASTI SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA'

ART. 34. DLGS 5/2003

Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. **Ove** il soggetto designato non **provveda**, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 838-BIS C.P.C.

Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. **Se** il soggetto designato non **provvede**, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 37

RISOLUZIONE DI CONTRASTI SULLA GESTIONE DI SOCIETA'

Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità **stabilite nello statuto stesso**.

Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'art. 1349, 2° c., c.c.

ART. 838-QUINQUIES

RISOLUZIONE DI CONTRASTI SULLA GESTIONE DI SOCIETÀ

Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità **dagli stessi stabilite**.

Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'art. 1349, 2° c., c.c.

CNN 15 MARZO 2023 - FOCUS E NOVITA' NORMATIVE
«LE NUOVE CLAUSOLE COMPROMISSORIE STATUTARIE»

«(...) le nuove norme si limitano a riprodurre la previgente normativa senza apportare alcuna modifica di natura sostanziale. Ne consegue che le clausole presenti negli statuti societari esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme non necessitano di adeguamento (purché conformi alla previgente disciplina che di fatto è stata trasfusa nelle nuove norme), con la precisazione che un eventuale rinvio formale agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 5/2003 deve intendersi sostituito con un riferimento agli artt. 838-*bis* e 838-*quinquies* c.p.c.».

ART. 818 C.P.C. - PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ex art. 669-quinquies.

CLAUSOLE RACCOMANDATE

CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA

«Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.»

CLAUSOLE RACCOMANDATE

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO

Qualsiasi controversia derivante dal **presente contratto** sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di diritto a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.

All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

L'arbitrato societario (artt. 838 bis, ter, quater e quinquies)

si applica senza distinzioni alle:

- ✓ società di capitali (non a quelle che ricorrono al mercato del capitale di rischio);
 - ✓ società di persone
- ... e alle società semplici?

LEGGE DELEGA 366/2001 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

L'art. 12, comma 3 (Nuove norme di procedura):

«Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c. per tutte o alcune tra le controversie societarie (...).»

Le ss non possono svolgere attività commerciale.

CORTE D'APPELLO DI TORINO - 1° SEZIONE - SENTENZA 483/2020:

«La legge delega non consente quindi che le ss, o le altre società di persone che non svolgono attività commerciale, prevedano nei propri statuti il ricorso all'arbitrato societario.

Siccome il legislatore delegato, nel disciplinare l'arbitrato societario, non menziona espressamente le società semplici, sembra preferibile dare all'art. 34, 1° c., del d.lgs. n. 5/2003 un'interpretazione restrittiva che sia in linea con la legge delega, ritenendo cioè che possano prevedere in statuto l'arbitrato societario soltanto le società commerciali e non anche le società semplici e le altre società di persone che non svolgono attività commerciale.»

CORTE D'APPELLO DI TORINO - 1° SEZIONE - SENTENZA 483/2020:

«A questo punto, l'art. 12 del contratto sociale è irrimediabilmente nullo, perché prevede la

devoluzione di tutte le controversie sociali

ad un tipo di arbitrato al quale le società semplici non possono fare ricorso.»

... A QUESTO PUNTO, DOPO LA CARTABIA,

le ss. possono fare ricorso all'arbitrato societario ex c.p.c.?

*La riforma Cartabia non contiene alcuna limitazione sull'ambito applicativo
dell'arbitrato societario*



*Poniamoci il problema dell'aggiornamento
delle clausole compromissorie societarie:*

⊖ DLGS 5/2003 👍 provvedimenti cautelari

- in sede costitutiva;

- in occasione della modifica di statuti e patti sociali.

→ modello di clausola della Camera arbitrale del Piemonte